

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 59

Adunanza del 10-10-2026

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Indirizzi relativi al percorso amministrativo per il nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni dell'Area Omogenea Cremasca e dei Comuni soci di Consorzio.it.*

L'anno duemilaventisei, addì dieci del mese di ottobre alle ore 11:30, in modalità "ibrida" in presenza e videoconferenza.

Previo l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

		Presenti - Assenti	
1) Nicola Marani	SINDACO	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza	
3) VALERY VAILATI	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che:

- la presente seduta si svolge in modalità "ibrida", con partecipazione sia in presenza che a distanza, come previsto dal regolamento comunale;
- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp per videoconferenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

(i) l'assunzione della presente deliberazione si rende necessaria quale atto propulsivo e di indirizzo per l'avvio del percorso amministrativo relativo al nuovo affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione dei rifiuti;

(ii) i servizi di igiene urbana nel territorio comunale sono attualmente affidati in via esclusiva in forza di appalto assegnato ad esito di procedura di dialogo competitivo ai sensi del pro tempore vigente art. 58, del D.Lgs. 163/2026, indetta con bando di gara pubblicato il 12 agosto 2015, esperita dall'allora operante Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (SCRIP) su incarico e per conto di 49 Comuni soci, in funzione della successiva stipula di distinti contratti di servizio tra ciascuno dei Comuni aderenti alla procedura associata e l'operatore economico aggiudicatario;

(iii) ad esito della suddetta procedura di gara, con atto del 29 maggio 2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla miglior offerente, Linea Gestioni s.r.l., in allora società controllata da Linea Group Holding S.p.A., partecipata indirettamente dal Comune per il tramite di Società Cremasca Servizi s.r.l., quale titolare di una partecipazione corrispondente al 4,433% del capitale sociale, a sua volta partecipata per il 65% da SCRIP e per il 35% da Cremasca Servizi s.r.l., società integralmente controllata dal Comune di Crema;

(iv) a seguito del formale recepimento delle risultanze di gara, il Comune ha proceduto alla stipula del contratto di servizio, dell'originaria durata di 5 anni, rinnovato per ulteriori 5 anni in conformità alla apposita clausola prevista nella schema contrattuale a base di gara, pertanto con scadenza posticipata al 31 dicembre 2027, posto che lo stesso contratto stabilisce che *"alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del servizio, e in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinate nel presente Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore"*, con la precisazione che *"Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del servizio potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione del servizio"*;

(v) il contratto attualmente in essere ha ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti, le cui relative prestazioni sono articolate in *"Servizi Base"*, *"Servizi Opzionali"* e *"Servizi Integrativi"*; per quanto riguarda i primi, comprendenti la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme sovracomunali, il trasporto agli impianti di trattamento e destinazione, il trattamento ed avvio a recupero dei rifiuti urbani e assimilati, lo spazzamento delle aree pubbliche ed ad uso pubblico, lo svuotamento e manutenzione cestini, ed attività connesse (rendicontazione e reportistica, campagne di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti, gestione del centro servizi e numero verde, iniziative volte alla riduzione dei rifiuti ed alla prevenzione e controllo dell'abbandono di rifiuti); per quanto concerne i *"Servizi Opzionali"*, comprendenti, tra gli altri, il ritiro di olii e grassi residui dalla cottura degli alimenti, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti presso i cimiteri e la pulizia dei viali, la pulizia dei mercati giornalieri e settimanali con eventuale disinfestazione, il ritiro a domicilio di pannolini/pannoloni, scarti vegetali ed ingombranti su richiesta, la gestione ed adeguamento alla normativa vigente dei centri comunali di raccolta, la gestione dei centri del riuso, il supporto nell'applicazione e riscossione della tariffa con misurazione puntuale (ove attivata); per quanto attiene ai *"Servizi Integrativi"*, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di spazzamento, la raccolta, trasporto agli impianti dei rifiuti in occasione di fiere, manifestazioni sportive e feste, il ritiro di rifiuti sanitari, la raccolta di rifiuti e la pulizia delle aree interessate dallo scarico abusivo di rifiuti, servizi di urgenza tra cui rimozione di amianto, siringhe, raccolta e distruzione di carogne di animali abbandonati, altri servizi tra cui diserbo stradale, disinfestazione di sottopassi, gestione di distributori di deiezioni canine, servizio sgombero neve;

(vi) per effetto di successiva operazione straordinaria di fusione per incorporazione, a Linea Gestioni s.r.l. è subentrata Aprica S.p.A., facente parte del gruppo di A2A S.p.A., a sua volta divenuta partecipata da SCS s.r.l., nella percentuale dello 0,25%, per effetto della fusione tra Linea Group Holding S.p.A. e la stessa A2A S.p.A.;

(vii) successivamente alla stipula del vigente contratto di servizio è progressivamente entrata a regime la regolazione del settore rifiuti, analogamente a quanto in precedenza stabilito per gli altri principali servizi di interesse economico generale a rete, di talché con riferimento alla ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in forza dell'art. 1, comma 527, della legge 205/2017, si è disposto che *“Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di: a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza; d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati; m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione; n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta”*;

(viii) l'art. 14, comma 2, della legge 118/2022, ha ulteriormente esteso le competenze regolatorie di ARERA, inserendo nell'art. 202, d.lgs. 152/2006, rispettivamente il comma 1-bis, in forza del quale *“L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”*, ed il comma 1-ter, in base al quale *“L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale”*;

(ix) con riguardo all'organizzazione, affidamento ed erogazione del servizio di gestione rifiuti, sul piano regolatorio, rilevano, in particolare: il Metodo Tariffario Rifiuti, da ultimo il vigente MTI-3, relativo al periodo regolatorio 2026/2029, approvato con deliberazione 397/2025/R/rif di ARERA, in materia di determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi, sulla base di costi efficienti e forme di incentivazione, con indicazioni metodologiche sull'aggiornamento del piano economico finanziario; il contratto di servizio tipo di regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori, approvato con deliberazione n. 385/2023/R/rif di ARERA; lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (mediante integrale esternalizzazione a terzi scelti con gara o ricorso a società mista, altrimenti detta partenariato pubblico-privato istituzionale), approvato con deliberazione n. 596/2024/R/rif di ARERA;

(x) sul piano normativo, ai fini della presente deliberazione assumono preminente rilievo le disposizioni volte ad individuare il perimetro delle attività ascrivibili alle nozioni di servizio di gestione dei rifiuti e di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:

- l'art. 177, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (recante *"Norme in materia ambientale"*), *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*;

- l'art. 183, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ed in specie le seguenti definizioni:

n) «gestione dei rifiuti»: *"la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"*;

o) «raccolta»: *"il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento"*;

p) «raccolta differenziata»: *"la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"*;

q) «preparazione per il riutilizzo»: *"le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento"*;

r) «riutilizzo»: *"qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti"*;

s) «trattamento»: *"operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"*;

t) «recupero»: *"qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale"*;

u) «riciclaggio»: *"qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini"*, con la precisazione che *"Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"*;

z) «smaltimento»: *"qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento"*;

ll) «gestione integrata dei rifiuti»: *“il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”*;

oo) «spazzamento delle strade»: *“modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito”*;

- l'art. 200, comma 7, d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”*;

- l'art. 198, comma 1, d.lgs. 152/2006, in forza del quale *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

(xi) alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; Consiglio di Stato, Sez. V, 8.7.2026, n. 5472);

(xii) con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, e dunque in conformità al riparto di funzioni, ai principi ed ai criteri guida stabiliti nel titolo II (*“Gestione dei rifiuti”*) della legge regionale della Lombardia 26/2003 (recante *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*), sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

(xiii) con riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, quale è la gestione rifiuti, assume centrale rilevanza l'art. 14 del d.lgs. 201/2022, ove in particolare si dispone che:

- (comma 1) *“Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

- (comma 2) *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;*

- (comma 3) *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;*

- (comma 4) *“Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;*

(xiv) ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 201/2022, *“Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio”;*

(xv) ai sensi dell'art. 62 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, vieppiù qualora si tratti di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale (concessione, finanza di progetto e le altre tipologie individuate dall'art. 174, comma 3, dello stesso D.Lgs. 36/2023), la procedura di affidamento del servizio di gestione rifiuti deve essere espletata da una stazione appaltante qualificata ai sensi del successivo art. 63;

considerato che:

(xvi) a seguito della liquidazione di SCRP, le relative attività di committenza sono state conferite a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (CIT), già società interamente controllata da SCRP;

(xvii) oltre ai servizi di committenza, per i quali CIT ha conseguito, da parte di ANAC, il più elevato livello di qualificazione relativamente alle fasi di affidamento ed esecuzione degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, alla società sono state progressivamente anche demandate attività di coordinamento e supporto, quale braccio operativo, all'Area Omogenea Cremasca, istituita dalla Provincia di Cremona in forza dell'art. 9 dello statuto e del regolamento per il funzionamento delle aree omogenee della Provincia di Cremona approvato con deliberazione n. 6, del 19 febbraio 2024, del consiglio provinciale;

(xviii) in coordinamento con il “gruppo di lavoro” sui rifiuti costituito in seno all’Assemblea dei Sindaci dell’Area Omogenea Cremasca allargata a tutti i soci di Consorzio.it, CIT ha favorito il percorso di confronto finalizzato ad un nuovo affidamento coordinato e congiunto del servizio di gestione rifiuti;

(xix) dopo un iniziale confronto sulle tematiche riguardanti in prima battuta l’analisi del quadro normativo e la definizione dei driver del futuro affidamento (vicinanza al territorio e ai cittadini, controllo contrattuale e ambientale, valorizzazione infrastrutture e contenimento costi), in seconda battuta l’analisi del sistema tariffario (tassa / tariffa e introduzione misurazione puntuale rifiuti), per poi approdare al terzo step di analisi, ovvero quello legato alle modalità di affidamento (In House, Gestore Terzo e Società Mista);

(xx) ferme le riferite priorità, in assenza di una già esistente struttura aziendale pubblica (e quindi di una minima base di partenza per reinternalizzare il servizio, in regime “in house”), l’analisi si è pertanto concentrato sulle due possibili alternative gestionali dell’esternalizzazione del servizio, mediante gara d’appalto o concessione, e dell’affidamento a società mista con socio operativo selezionato mediante gara, nell’uno, come nell’altro caso, assumendo quale punto di partenza la prosecuzione della cooperazione tra i Comuni dell’Area omogenea e dei soci di Consorzio.it, e dunque l’affidamento coordinato e congiunto per tutti i territori interessati, fatta salva la possibilità di ampliare le forme di sinergia e collaborazione tra i Comuni;

(xxi) le considerazioni preliminari sono state esaminate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Omogenea Cremasca allargata a tutti i soci di Consorzio.it, che nella seduta del 16 settembre 2026, ha espresso all’unanimità dei presenti i seguenti indirizzi:

- a) conferire formale mandato a Consorzio.IT S.p.A., quale braccio operativo dell’Area Omogenea Cremasca, per lo sviluppo dei passaggi amministrativi, con particolare riguardo al supporto nell’istruttoria della scelta del modello gestionale, ivi inclusa la redazione del Piano Strategico e di fattibilità della società mista finalizzata alla “Gara a doppio oggetto”, partendo dal veicolo esistente SCS s.r.l.;
- b) adottare specifici atti di indirizzo aderendo al nuovo progetto territoriale di gestione congiunta del servizio di Igiene Urbana di avvio dell’istruttoria per il nuovo affidamento, ferma la scelta finale che sarà adottata da ciascun Consiglio Comunale, a esito dell’istruttoria;
- c) formalizzare la scelta definitiva del modello gestionale (“Gara a doppio oggetto” o “Gara Semplice”) alla luce della valutazione del Piano Strategico e di fattibilità della società mista, in una prossima seduta da tenersi entro fine anno;

ritenuto, pertanto, che:

(xxii) al fine di procedere alla scelta del modello gestionale del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, così come stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. 201/2022, sia pertanto necessario avviare una completa ed approfondita istruttoria di tipo tecnico, economico e giuridico, estesa anche alla definizione di un piano industriale e strategico del servizio, onde valutare la soluzione gestionale preferibile in funzione del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, sia con riguardo alla dimensione territoriale, ovvero all’opportunità di procedere all’affidamento coordinato e congiunto da parte dei Comuni facenti parte dell’Area Omogenea Cremasca o comunque aderenti al progetto di affidamento coordinato e congiunto in quanto già soci di Consorzio.it, che con riferimento al modello gestorio, alla luce delle priorità strategiche individuate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Omogenea;

(xxiii) CIT, quale centrale di committenza dotata del massimo livello di qualificazione, nonché braccio operativo dell’Area Omogenea Cremasca, risulti il soggetto idoneo a dare supporto nell’espletamento dell’istruttoria e nella definizione del piano industriale e strategico del servizio, la cui documentazione e le cui conclusioni saranno sottoposte all’Assemblea dei Sindaci dell’Area Omogenea Cremasca allargata a tutti i soci

di Consorzio.it e, conseguentemente, posti a disposizione dei Comuni, al fine dell'assunzione delle successive deliberazioni da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

(xxiv) nelle more dell'ingresso del Comune nella compagine sociale di CIT, ovvero della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in forza dell'aumento di capitale riservato deliberato dall'assemblea della società il 29 aprile 2026, il Comune possa fruire del supporto della società, la quale agisce nella veste di braccio operativo dell'Area Omogenea Cremasca, posto che l'incarico può trovare in ogni caso fondamento giuridico nell'art. 62, commi 9, 11 e 14, del D.Lgs. 36/2023, ovvero in forza di convenzione tra enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, accordo orizzontale tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 oppure ancora convenzionamento tra stazioni appaltanti, anche relativamente ai servizi ausiliari di committenza;

(xxv) i costi inerenti all'attività istruttoria demandata a CIT non saranno anticipati dai Comuni aderenti al progetto, bensì potranno essere recuperati successivamente con la messa a carico del nuovo gestore o del socio privato della società mista, oppure, in quest'ultimo caso, capitalizzati come apporto patrimoniale della parte pubblica, ovvero, in subordine, ove le anzidette modalità di recupero non risultassero percorribili, con l'inserimento, pro quota, nei costi riconoscibili del piano economico finanziario d'affidamento, fatte salve le decisioni in merito che potrà assumere l'Assemblea dei soci di CIT con riguardo agli enti locali azionisti;

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL), ed in particolare l'art. 48, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto Comunale vigente;

tutto ciò premesso, rilevato, ritenuto e preso atto,

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l'effetto fare propri gli indirizzi assunti dall'Assemblea dell'Area Omogenea Cremasca allargata a tutti i soci di Consorzio.it, nella seduta del 16 settembre 2026, anche come espressione di volontà politica a procedere congiuntamente al prossimo affidamento del servizio di igiene urbana.
- 2) **DI DARE MANDATO**, in considerazione della natura di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. quale centrale di committenza dotata della massima qualificazione in ordine alla progettazione ed affidamento di appalti e partenariati pubblico-privati, nonché braccio operativo dell'Area Omogenea Cremasca, alla predetta società di prestare supporto ai fini di una completa ed approfondita istruttoria di tipo tecnico, economico e giuridico, estesa anche alla definizione di un piano industriale e strategico del servizio, onde valutare la soluzione gestionale preferibile in funzione del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in conformità alle priorità strategiche individuate dall'Assemblea.

- 3) **DI STABILIRE** che la documentazione e le conclusioni ad esito del supporto istruttorio demandato a Consorzio Informatica Territorio S.p.A. saranno sottoposte all'Assemblea dei Sindaci dell'Area Omogenea Cremasca allargata a tutti i soci di Consorzio.it e, conseguentemente, poste a disposizione del Comune al fine dell'assunzione delle successive deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.
- 4) **DI DARE ATTO** che i costi inerenti all'attività istruttoria demandata a CIT non saranno anticipati dai Comuni aderenti al progetto e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun immediato impegno di spesa per l'Ente. Tali costi potranno essere recuperati successivamente con la messa a carico del nuovo gestore o del socio privato della società mista, oppure capitalizzati come apporto patrimoniale della parte pubblica, ovvero inseriti pro quota nei costi riconoscibili del piano economico finanziario d'affidamento, fatte salve le decisioni dell'Assemblea dei soci di CIT.
- 5) **DI RIMETTERE** l'esecuzione della presente delibera di indirizzo al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, secondo le competenze di legge e statuto, anche con specifico riguardo alla formalizzazione dell'incarico a Consorzio Informatica Territorio S.p.A., fatte salve ed impregiudicate le esclusive competenze del Consiglio Comunale in ordine alle determinazioni definitive sull'affidamento.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Nicola Marani

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, 13.10.2026

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, lì 13.10.2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 24-10-2026

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MALVICINI
